

# assistenza ai disabili



*mezzi necessari per l'accompagnamento, la locomozione, la deambulazione, il sollevamento di portatori di handicap e di altri soggetti con "ridotte o impedito capacità motorie permanenti"*

## spese sostenute per:

- *acquisto, affitto, manutenzione di poltrone, carrozzelle, stampelle o altri strumenti necessari per la mobilità degli invalidi non deambulanti;*
- *acquisto di arti artificiali, di apparecchi per il contenimento di ernie, fratture per correggere difetti della colonna vertebrale;*
- *acquisto di arti artificiali per la deambulazione.*

Le spese descritte sono detraibili, in quanto protesi, anche per un soggetto non riconosciuto disabile, tuttavia il fatto che vengano detratte da soggetto disabile determina che sul complesso di tali oneri non venga applicata la franchigia di euro 129,11.

## Spetta la detrazione del 19% anche per la:

- *costruzione di rampe in sostituzione dei gradini per l'eliminazione delle barriere architettoniche o adattamento/istallazione di ascensori o montacarichi;*
- *realizzazione di strumenti che attraverso la robotica e ogni altro mezzo tecnologico siano atti a favorire la mobilità interna ed esterna delle persone portatrici di handicap;*
- *elevatore all'esterno dell'abitazione.*

Va rilevato che, se l'intervento è effettuato su un immobile, si può fruire, in luogo di questa detrazione (che prevede un recupero del 19%) di quella più conveniente relativa agli "interventi di recupero del patrimonio edilizio" che prevede la percentuale del 41% (se le spese sono state sostenute negli anni 1998/1999 e nel periodo 1/1-30/9 del 2006) o del 36% (se sostenute successivamente al 31 dicembre 1999 – ad esclusione del periodo 1/1-30/9 del 2006).



Può essere detratto anche il costo sostenuto per il *trasporto in ambulanza*. Questo onere non è detraibile se il soggetto che ha fruito del trasporto non è portatore di handicap.

Le eventuali prestazioni di carattere medico (solo se distintamente annotate sul documento attestante la spesa), effettuate durante il predetto trasporto in ambulanza possono essere:

- ▶ portate in detrazione da tutti i contribuenti (rigo E1/RP1 "spese sanitarie"),
- ▶ portate in deduzione (E21/RP22) dai contribuenti disabili nei caso siano rubricate come spese generiche.

Quindi, se il contribuente non può beneficiare di questa detrazione più favorevole (perché, ad esempio non ha espletato correttamente tutta la procedura richiesta), potrà usufruire della detrazione del 19% (mezzi necessari per la locomozione, la deambulazione, il sollevamento dei disabili). Tuttavia la possibilità di portare in detrazione queste spese a titolo di "mezzi necessari per ..... dei disabili" è ammessa solo se il contribuente o un suo familiare fiscalmente a carico, è riconosciuto disabile. Pertanto, se non è presente un soggetto disabile e non sono state correttamente espletate tutte le procedure per il 36%-41%, non è possibile portare in detrazione la spesa.

Va rilevato che la possibilità di usufruire della detrazione del 19% a titolo di "mezzi necessari per .... dei disabili" è ammessa anche per la quota di spese che eccede il limite previsto per gli "interventi di recupero del patrimonio edilizio" prevista nei limiti di: